

Codice DB1605

D.D. 4 giugno 2009, n. 124

R.D. 1443/1927 e s.m.i. Istanza di rinnovo della Concessione mineraria denominata "Zenevreto" in Comune di Grazzano Badoglio (AT) presentata dalla Società Cementi Victoria S.p.A. con sede legale in Trino (VC) Via Monte Santo 17. Codice C91S.

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

1. Alla Società Cementi Victoria S.p.A. con sede legale in Trino (VC) Via Monte Santo 17, (omissis) è accordato il rinnovo della Concessione mineraria denominata "Zenevreto", per 5 anni a decorrere dalla data della presente Determina.
2. L'area della Concessione è pari a 9,7 ettari ed è la medesima risultante dal Provvedimento di conferimento del Distretto Minerario di Torino del 16 maggio 1995.
3. Il titolare della concessione è tenuto a:
 - a) corrispondere alla Regione il diritto annuo anticipato a decorrere dalla data della presente determina di Euro 592,10 (Euro cinquecentonovantadue/10) pari al minimo di legge, che sarà introitato sul capitolo 32125 del bilancio 2009 (Accertamento n. 92/2009) mediante versamento sul Conto Corrente Postale n. 10364107 intestato alla "Tesoreria Regione Piemonte", causale "Concessione mineraria Zenevreto, comune di Grazzano Badoglio (AT)". L'importo dei canoni per gli anni seguenti sarà introitato sui corrispondenti capitoli dei relativi bilanci;
 - b) corrispondere ai sensi dell'art. 14 l.r. 13 novembre 2006 n. 35 e s.m.i. la tariffa del diritto di escavazione pari a € 0,52 al m³ di materiale estratto nell'anno solare come aggiornato dalla D.G.R. n. 9 – 11058 per il biennio 2009 – 2010 e secondo le modalità di applicazione del predetto articolo approvate con D.G.R. n. 7-8070 del 28 gennaio 2008;
4. I sopraccitati importi saranno aggiornati dall'Amministrazione Regionale come previsto dalle rispettive norme di riferimento.
5. Per il controllo dell'andamento dei lavori di coltivazione e riassetto ambientale, come stabilito nella D.G.R. n. 55 – 9381 del 1° agosto 2008 sarà convocata una Commissione costituita da un rappresentante per ogni Ente elencato: Amministrazione Comunale, Settore regionale Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva, il competente Settore della Provincia di Asti e un rappresentante della ditta Concessionaria. La Commissione è tenuta ad effettuare sopralluoghi sul sito con cadenza almeno annuale. Ai lavori della Commissione sarà invitata anche ARPA Piemonte.
6. Il Concessionario è tenuto a:
 - a) attuare i lavori di coltivazione e di recupero ambientale secondo il progetto approvato e le prescrizioni previste dalla deliberazione della Giunta regionale n. 55 – 9381 del 1 agosto 2008 e dall'allegato tecnico "A" alla medesima;
 - b) informare, ogni 12 mesi, il Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva sull'andamento dei lavori di coltivazione e sui risultati ottenuti;
 - c) conservare i campioni geologici rappresentativi dei terreni interessati dalle coltivazioni;
 - d) fornire ai Funzionari del Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva tutti i mezzi necessari per visitare i lavori ed a comunicare i dati statistici e le informazioni che venissero richieste;
 - e) attenersi alle disposizioni di legge ed alle prescrizioni che venissero comunque impartite dall'Amministrazione competente ai fini del controllo e della regolare esecuzione dei lavori nonché della tutela dei pubblici interessi;

f) rendere legale il presente atto apponendo una marca da bollo di Euro 14,62 (quattordici/62), ai sensi del D. Min. dell'Economia e Finanze del 24/05/2005 citato in premessa;

g) far pervenire al Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva, entro 3 (tre) mesi dalla data di notifica della Determinazione di rinnovo, copia autentica della nota di avvenuta trascrizione all'Ufficio del Registro Immobiliare;

h) prima dell'inizio dei lavori effettuare lo spostamento della linea elettrica BT secondo il progetto approvato.

7. Qualora per la coltivazione della miniera sia necessario procedere a modifiche rispetto al progetto approvato ai sensi della l.r. 40/1998 con la Deliberazione citata al punto 6 a), la Ditta concessionaria è tenuta a richiedere la verifica di compatibilità ambientale prevista ai sensi dell'art. 10 della citata l.r. 40/1998.

8. Nel caso i possessori dei fondi si oppongano ai lavori di coltivazione, il titolare potrà rivolgersi al Prefetto della Provincia per la necessaria assistenza.

9. Il rinnovo della concessione mineraria è accordato senza pregiudizio dei diritti dei terzi.

10. La presente determinazione verrà inviata a tutti i soggetti interessati al procedimento di rinnovo della Concessione.

Avverso la presente determinazione è ammessa, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo regionale per il Piemonte, entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di ricevimento, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto.

Il Direttore
Giuseppe Benedetto